


**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.**

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

in attuazione della legge 6 novembre 190/2012 come
modificata dal dlgs 97/2016

con allegato Piano Triennale Trasparenza e Integrità
2019-2021

**Approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con proprio
atto n. 3 in data 29/01/2019**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione	Firma 
--	--

INDICE

1. PREMESSA NORMATIVA	3
1.1 Destinatari	4
1.2 La legge 6 novembre 2012, n. 190	5
1.3 Il concetto di corruzione.....	6
2. CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.	6
3. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	7
3.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione	7
4. I SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALL'INTERNO DEL CONSORZIO	8
4.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione	8
4.1.1 Le responsabilità	9
4.1.2 – R.A.S.A.....	10
4.2 Dipendenti.....	10
4.3 Collaboratori a qualsiasi tipo coinvolti nella prevenzione della corruzione.....	11
4.4 Dirigenti.....	11
4.5 Referenti.....	11
5. CONTENUTO DEL PIANO	12
6. COMUNICAZIONE DEL PIANO	122
7. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO.....	13
8. MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.....	13
9. MONITORAGGIO SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL PIANO	14
10. GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	14
10.1 Individuazione di alcuni processi a rischio alla luce dell'art. 1, comma 16 legge 190/2012	14
10.1.1 Misure specifiche relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi..	15
10.2 Individuazione degli ulteriori processi aziendali coinvolti nella gestione del rischio di corruzione.....	16
10.3 Valutazione del rischio per ciascun processo	17
11. ULTERIORI MISURE PER PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	18
11.1 Trasparenza	18
11.2 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.....	19
11.3 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.....	20

INDICE

1. PREMESSA NORMATIVA	3
1.1 Destinatari	4
1.2 La legge 6 novembre 2012, n. 190	5
1.3 Il concetto di corruzione.....	6
2. CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.	6
3. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	7
3.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione	7
4. I SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALL'INTERNO DEL CONSORZIO	8
4.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione	8
4.1.1 Le responsabilità	9
4.1.2 – R.A.S.A.....	10
4.2 Dipendenti.....	10
4.3 Collaboratori a qualsiasi tipo coinvolti nella prevenzione della corruzione.....	11
4.4 Dirigenti.....	11
4.5 Referenti.....	11
5. CONTENUTO DEL PIANO	12
6. COMUNICAZIONE DEL PIANO	122
7. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO.....	13
8. MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.....	13
9. MONITORAGGIO SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL PIANO	14
10. GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	14
10.1 Individuazione di alcuni processi a rischio alla luce dell'art. 1, comma 16 legge 190/2012	14
10.1.1 Misure specifiche relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi..	15
10.2 Individuazione degli ulteriori processi aziendali coinvolti nella gestione del rischio di corruzione	16
10.3 Valutazione del rischio per ciascun processo	17
11. ULTERIORI MISURE PER PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	18
11.1 Trasparenza	18
11.2 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.....	19
11.3 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.....	20

11.4 Applicazione art. 53 c. 16 ter Dlgs 165/2001 – assunzione dipendenti.....	21
11.5 Tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di illecito (whistleblower)	21
11.6 Codice di comportamento	23
11.7 Rotazione del personale	23
11.8 Astensione in caso di conflitti di interesse	25
11.9 Formazione	25

1. Premessa normativa

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”* (di seguito: legge 190/2012) ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, un sistema di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nell’espletamento delle funzioni e delle attività della pubblica amministrazione.

La legge disegna un complesso di iniziative ed adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni (e non solo) nell’ambito di una strategia volta sia ad attuare un’efficace e pregnante attività di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione ed attuazione di pratiche organizzative ed operative, specificamente destinate allo scopo, che ad innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi ed insidiosi.

La legge è stata emanata innanzitutto per soddisfare la pressante esigenza di rispettare quanto disposto a livello internazionale con la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) contro la corruzione, adottata da tale organismo con risoluzione n. 58/4 il 31 ottobre 2003 e ratificata dal nostro Paese con legge 3 agosto 2009 n. 116. Infatti, con la legge di ratifica sono, pertanto, divenute pienamente operanti le norme della Convenzione, in particolare quelle che prevedono la necessità, da parte di ciascuno Stato aderente, di predisporre ed applicare specifiche misure di prevenzione della corruzione nonché di vagliarne la relativa idoneità ed adeguatezza.

L’adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è stata inoltre sollecitata anche da organismi internazionali di cui è parte l’Italia, in particolare dal G.R.E.C.O. (*Groupe d’Etats contre la Corruption*) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di *“fenomeno consueto e diffuso”*; dal WGB (*Working Group on Bribery*) dell’OCSE e dall’IRG (*Implementation Review Group*) per l’attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite. Obiettivo era proprio quello di implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli *standard* anticorruzione ed individuando le carenze nelle loro politiche nazionali.

L’approccio del legislatore è stato di ampio respiro anche sotto il profilo delle tematiche affrontate in quanto ha ricompreso, oltre alla parte interamente dedicata alle misure anticorruzione, ulteriori disposizioni in materia di trasparenza, di incompatibilità, di obblighi comportamentali che, pur dando luogo ad una specifica e distinta regolamentazione, risultano essere strettamente collegate alle tematiche in esame. Infatti, sulla base delle disposizioni della legge 190/2012, è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della legge 190/2012 che ha consentito di rafforzare ulteriormente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Un ulteriore decreto legislativo, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (di seguito, decreto 39/2013), derivante dalla legge 190/2012, commi 49 e 50 che ha ad oggetto le *“Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”*, ha stabilito delle misure molto incisive in materia di conferimento di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice nelle

pubbliche amministrazioni, nella prospettiva di fornire un ulteriore supporto normativo nella lotta contro la corruzione.

Il Dlgs 25/05/2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06/11/2012 n. 190 e del DI 14/03/2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 07/08/2015 n. 134 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” è entrato in vigore il 23 giugno 2016 e ha apportato modifiche in materia di trasparenza e anticorruzione.

Per questo Consorzio Spa riveste un rilevante interesse normativo e operativo anche il Dlgs. 19/08/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” modificato dal Dlgs. 16/06/2017 n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Alla luce del citato quadro normativo, si inseriscono le recenti linee guida ANAC adottate con delibera n. 1134/17 recanti “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” che illustrano le principali novità con riferimento alla materia dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato considerati dal legislatore all’art. 2 bis c. 3 del Dlgs. 33/2013.

In ultima analisi, le diverse disposizioni emanate hanno consentito di costituire un sistema organico e completo di regole dirette a contrastare l’illegalità nella pubblica amministrazione e, quindi, favorire il buon andamento e la funzionalità degli uffici.

Il presente piano ratifica e conferma le principali scelte metodologiche che erano state affrontate nell’ambito del PTPCT 2018-2020.

1.1 Destinatari

Le pubbliche amministrazioni non sono però gli unici destinatari, in quanto inizialmente la stessa parola “pubblica amministrazione” è stata intesa in un’accezione declinata al plurale, nel senso che sono stati fatti includere tutti i **“soggetti, anche privati, che perseguono finalità di interesse generale con l’utilizzo di risorse pubbliche, in particolare tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla loro formale veste giuridica, perseguono finalità di interesse pubblico, in virtù di un affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o concessorio e che gestiscono o dispongono di risorse pubbliche”**.

Successivamente, l’ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 recante «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» (di seguito, Linee Guida 8/2015) ha esteso le misure introdotte dalla legge 190/2012 ai fini di prevenzione della corruzione anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

Il Dlgs 25/05/2016 n. 97 ha con maggiore precisione e puntualità definito i soggetti destinatari della prevenzione e corruzione come meglio ripreso dalla deliberazione ANAC N. 831 del 03/08/2016 di approvazione definitiva del PNA 2016.

In particolare il Dlgs n. 97/16 inserisce all'interno del Dlgs n. 33/13 l'art. 2 bis "Ambito soggettivo di applicazione" che sostituisce l'art. 11 del Dlgs 33/13, individuando tre macro soggetti: Pubblica Amministrazione, Società in controllo come definito da Dlgs n. 175/2016 ed Enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

A definire l'ambito soggettivo di applicazione è intervenuta la recente deliberazione ANAC n. 1134/2017 che ha rivisitato la suddetta delibera ANAC n. 8/2015.

In particolare la scrivente Consorzio Spa ha natura giuridica di Società per azioni e risulta:

- Partecipata ai sensi dell'art. 2 bis c. 3 del Dlgs. n. 33/13 in quanto le azioni della Società sono detenute da Enti Locali;
- In controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera m) del Dlgs. n. 175/2016 essendo interamente partecipata da Enti Locali che ne assumono la funzione di controllo ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile;
- In house ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera o) del Dlgs. n. 175/2016 essendo affidataria diretta di Servizi pubblici di interesse generale e quindi sottoposta a controllo analogo da parte degli Enti soci, confermato da quanto sancito dal Dlgs. n. 50/2016 all'art. 5 c. 5 che stabilisce le condizioni del controllo analogo congiunto

La delibera ANAC n. 1134/2017 al punto 2.4 pone particolare attenzione alla definizione di attività di pubblico *interesse per definire la limitazione oggettiva per l'applicazione del Dlgs. 33/13 a società in controllo pubblico e agli altri enti di diritto privato*. Tale nozione è individuata all'art. 2 bis c. 3 del Dlgs. 33/13. L'ANAC rimanda, in via semplificativa a quanto indicato dall'art. 4 del Dlgs. n. 175/2016, relativamente alle pubbliche amministrazioni.

Il Consorzio Spa rientra, quindi, a maggior ragione nell'ambito delle società controllate nelle quali si applicano le norme in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012.

1.2 La legge 6 novembre 2012, n. 190

La legge 190/2012 prevede misure indirizzate, per la prima volta, alle pubbliche amministrazioni e successivamente anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico. Esse hanno lo scopo di combattere, anche e non solo nel settore pubblico, la cosiddetta "colpa di organizzazione" e i diffusi fenomeni di irresponsabilità, intervenendo, nello specifico, nei settori più esposti ai fenomeni corruttivi.

La legge 190/2012 è intervenuta quindi su due livelli:

- a livello "nazionale", attraverso l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto per la prima volta dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato, in data 11 settembre 2013, dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (ex C.I.V.I.T. ora Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC). Successivamente, l'ANAC con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del primo PNA;

- a livello “decentrato”, attraverso l’elaborazione, da parte di ciascuna amministrazione ed ente di diritto privato in controllo pubblico, di un proprio specifico Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito: PTPC), sulla base delle linee guida fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione.

1.3 Il concetto di corruzione

Il legislatore non si è limitato a qualificare la corruzione rinviando a specifici reati, così come previsti nel codice penale, ma ha voluto dare un’ampia accezione della nozione di corruzione, affinché i rimedi proposti coinvolgessero più vasti fenomeni e forme di lesione dell’integrità pubblica.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1 ha chiarito come il concetto di “corruzione” debba essere inteso in senso lato ed includere:

- situazioni in cui, anche esorbitando dall’ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque;
- situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A. (di seguito, Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A. oppure Consorzio spa oppure Società) ha proceduto ad individuare le diverse e possibili forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di malfunzionamento e malcostume che si possono verificare all’interno dell’ente.

2. Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A.

Come meglio dettagliato al precedente punto 1.1 la scrivente Società è una società partecipata interamente da soggetti pubblici che esercitano su di essa un controllo “analogo a quello esercitato sui propri uffici” nell’ambito dell’affidamento di parti del servizio idrico integrato con il sistema dell’*“in house providing”*. Il Consorzio Spa si occupa delle attività connesse alla gestione del servizio idrico integrato.

A seguito di ciò, ed ai fini dell’applicazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, la Società si definisce ente di diritto privato in controllo pubblico.

Le modifiche apportate dall’art. 41 del Dlgs 97/16 alla legge 190/12 (art. 1 comma 2 bis), come da determinazione ANAC 831/16 definiscono, per le società in controllo pubblico, come misura, l’integrazione tra il Modello 231 e il PTPC o l’eventuale predisposizione del PTPC nel caso in cui sia stato adottato solo il Modello 231.

Con delibera ANAC n. 1134/2017 è stato ulteriormente ribadito tale orientamento per le società in controllo pubblico, in una logica di coordinamento delle misure di semplificazione degli adempimenti integrando il MODELLO 231 con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012.

La scrivente società in tal senso è già allineata alle normativa vigente essendo dotata del Modello 231 approvato nel 2016 e del PTPC; essendo in corso una fase fusione con altre società pubbliche del territorio, Consorzio Spa manterrà momentaneamente distinti il PTPC 2019/2021 comprensivo del PTTI 2019/2021 dal Modello 231, definendo le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

3. Gli attori del contrasto alla corruzione

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

3.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione

All'Autorità Nazionale Anticorruzione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) adotta e approva il Piano Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 19 DL 24/06/14 n. 90 che trasferisce interamente le competenze in materia prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti. In particolare, l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano Nazionale Anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

- g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

4. I soggetti istituzionali coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Consorzio

4.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, così come modificato dall'art. 41 del Dlgs n. 97/2016, unificando nella stessa figura i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza, così come confermato dalla recente delibera ANAC n. 1134/2017. A tale soggetto spetta il compito di predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché le proposte di integrazione e la vigilanza sull'attuazione delle misure.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della Società, ad oggi rappresentato dal Consiglio di Amministrazione. Nell'atto di nomina è riportata l'indicazione della relativa decorrenza.

Secondo le indicazioni dell'Autorità in base alle quali le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società, le società sono tenute a nominare, come RPC, un dirigente in servizio attribuendogli funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, le società dovranno vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

L'Autorità ammette che qualora la società tenuta alla nomina sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Gestione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza, stringente e periodica, sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Il Dlgs 97/2016 ha introdotto modifiche al ruolo del RPC, provvedendo a rafforzarne il ruolo e prevedendo che siano riconosciuti poteri, funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia, eventualmente avvalendosi del supporto di una struttura organizzativa adeguata.

In tema di individuazione del soggetto idoneo allo svolgimento del ruolo del Responsabile, secondo quanto precisato dalla legge n. 190/2012 così modificata dall'art. 41 del Dlgs. n. 97/2016, sono confermati gli orientamenti del PNA 2013, l'aggiornamento 2015 e le recenti linee guida ANAC N. 1134/2017.

Al RPC sono confermati i seguenti compiti:

- a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1 c. 8 legge 190/2012);
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- d) propone la modifica del Piano all'organo di indirizzo che lo approva (Consiglio di Amministrazione), anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- e) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica nel sito web dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il Responsabile riferisce sull'attività svolta;
- h) segnala all'ODV e all'organo di indirizzo le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel 2017 presso la società è stata costituita una struttura organizzativa di supporto alle funzioni attribuite al RPCT denominata "Trasparenza, Anticorruzione" al fine di garantire un effettivo esercizio dei poteri di interlocuzione e controllo al medesimo.

Con decorrenza 18/12/2017 è stato nominato Responsabile Anticorruzione e Trasparenza il dott. Antimo Topi, in sostituzione, della Dott.ssa De Pasquale in assente per maternità. Con atto n. del 31/01/19 adottato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato confermato il dott. Antimo TOPI.

4.1.1 Le responsabilità

Nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, la stessa legge 190/2012 prevede delle consistenti responsabilità in caso di inadempimento:

- Responsabilità per la mancata predisposizione del piano anticorruzione;
- Responsabilità in caso di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori maggiormente esposti alla corruzione.

Inoltre, è prevista una più generale forma di responsabilità disciplinare ed amministrativa che si realizza nel caso in cui all'interno della società venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che il Responsabile non provi le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano anticorruzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 (contenuto minimo del piano) e 10 (compiti del Responsabile) della legge 190/2012;

- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano anticorruzione.

La sanzione disciplinare a carico del Responsabile della prevenzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde per l'illecito disciplinare di "omesso controllo".

4.1.2 – R.A.S.A.

Ai fini di contribuire all'effettivo funzionamento della AUSA (Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti) istituita dall'art. 33 ter del DL 179/2012 convertito nella legge 221/2012 che sussisterà fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 dlgs 50/2016 - Nuovo Codice Appalti e come confermato dalla deliberazione ANAC n. 831 del 03/08/2016 punto 5.2 lettera f), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione di un soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, in relazione alle dimensioni e alla capacità e complessità della struttura è previsto l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT).

L'individuazione della figura del R.A.S.A. è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione della corruzione come citato dalla suddetta delibera ANAC 831/16 ed è individuata con quella del Dirigente - Direttore Amministrativo dott. Antimo Topi nominato con provvedimento del Consiglio di Gestione in data 18/12/2017.

Le linee guida ANAC N. 831//2016 precisano che "in caso di mancata indicazione nel PTPCT del nominativo del RASA, l'ANAC si riserva, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, di esercitare il proprio potere di ordine ai sensi dell'art. 1 c. 3 della legge n. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice. Tale soggetto è ritenuto più idoneo a rispondere dell'eventuale mancata nomina del RASA".

4.2 Dipendenti

Nella lotta al contrasto e alla prevenzione della corruzione, ai dipendenti del Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A. sono attribuiti i seguenti compiti:

- partecipare al processo di gestione del rischio;
- osservare le misure contenute nel presente PTPC;
- osservare le misure contenute nel sistema disciplinare del Modello 231/01 di organizzazione Gestione e Controllo, Codice Etico, Sistema Disciplinare approvati in data 01/06/16 dal Consiglio di Gestione ed integrati con atto del Consiglio di Gestione in data 02/08/2018;
- segnalare le situazioni di illecito ai sensi del "regolamento di segnalazione illeciti" approvato dal Consiglio di Gestione in data 30/01/2017 e pubblicato sul sito "Società Trasparente";
- segnalare casi di personale conflitto di interessi.

4.3 Collaboratori a qualsiasi tipo coinvolti nella prevenzione della corruzione

Nella lotta al contrasto e alla prevenzione della corruzione, ai collaboratori del Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A. sono attribuiti i seguenti compiti:

- osservare le misure contenute nel presente PTPC;
- osservare le misure contenute nel sistema disciplinare del Modello 231/01 di organizzazione Gestione e Controllo, Codice Etico, Sistema Disciplinare approvati in data 01/06/16 dal Consiglio di Gestione ed integrati con atto del Consiglio di Gestione in data 02/08/2018;
- segnalare le situazioni di illecito ai sensi del “regolamento di segnalazione illeciti” approvato dal Consiglio di Gestione in data 30/01/2017 e pubblicato sul sito “Società Trasparente”;

4.4 Dirigenti

Nella lotta al contrasto e alla prevenzione della corruzione, ai dirigenti del Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A. sono attribuiti i seguenti compiti:

- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, dei referenti e dell’autorità giudiziaria;
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- proporre le misure di prevenzione;
- assicurare l’osservanza del Codice di Comportamento e verificare le ipotesi di una sua eventuale violazione;
- adottare le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
- osservare le misure contenute nel presente PTPC;
- osservare le misure contenute nel Sistema disciplinare del Modello 231/01 di organizzazione Gestione e Controllo, Codice Etico, Sistema Disciplinare approvato in data 01/06/16 dal Consiglio di Gestione ed integrati con atto del Consiglio di Gestione in data 02/08/2018;

4.5 Referenti

I referenti per la prevenzione della corruzione sono individuati dal presente Piano nelle figure dei Responsabili dei singoli uffici, come individuati dal vigente organigramma aziendale.

Ogni referente è tenuto:

- a) a dare immediata informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della conoscenza di fatti, attività o atti, che si pongano in contrasto con le direttive indicate nel presente Piano;
- b) ad applicare puntualmente i principi del Piano e vigilare sulla corretta e puntuale applicazione dei medesimi da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria struttura;

- c) a fornire ogni tempestiva informazione e/o relazione richiesta dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
- d) a proporre eventuali azioni e/o attività migliorative ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Piano.

Le informazioni di cui alla precedente lettera c) debbono essere fornite non oltre 20 giorni dalla richiesta, salvo il caso d'urgenza espressamente indicato dal Responsabile della prevenzione della corruzione. In quest'ultimo caso, l'informazione deve essere resa nel più breve tempo possibile.

5. Contenuto del Piano

Il PTCP è chiamato a fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e ad indicare gli interventi organizzativi necessari diretti a prevenire il medesimo rischio.

Il Piano risponde, in particolare, alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art.1 della legge 190/2012 e di quelle di cui alla Determinazione n. 12 del 28/10/2015, così come ripreso e confermato al punto 3.1.1 della delibera ANAC n. 1134/2017, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee, nel possibile, a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare eventuali specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

6. Comunicazione del Piano

La Società provvede a dare un'ampia e partecipata conoscenza del PTCP a tutti i suoi dipendenti ed ai cittadini utenti.

All'atto dell'assunzione – sia che essa avvenga con contratto a tempo determinato, indeterminato oppure con qualsiasi altra forma contrattuale – la risorsa neoassunta riceverà copia del PTPC e dovrà sottoscrivere per accettazione l'avvenuta consegna del Piano nonché l'impegno di accettare e comportarsi in conformità alle finalità e prescrizioni ivi contenute.

La Società dà la più ampia diffusione al presente PTPC e dei suoi aggiornamenti pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale nella sezione direttamente accessibile denominata "Società trasparente – Altri contenuti - Corruzione".

La Società si riserva di provvedere a diffondere il PTPC attraverso ulteriori modalità, ad esempio pubblicazione del Piano nella intranet aziendale oppure segnalazione tramite e-mail a tutti i propri dipendenti in servizio e a ciascun collaboratore.

Tutti i dipendenti sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, in un'attività di analisi volta ad individuare eventuali attività a rischio di corruzione precedentemente non considerate ed a darne tempestiva comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La Società renderà disponibile negli uffici un Pc e una stampante per consentire al personale consortile ulteriori e successivi approfondimenti o consultazione sia del PTPC che del Modello 231/01, consentendo anche la stampa del materiale informativo pubblicato sul sito istituzionale.

7. Aggiornamento ed adeguamento del Piano

Il presente PTPC potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in sede di verifica annuale da compiersi entro il mese di gennaio, anche a seguito:

- a) delle indicazioni eventualmente fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) dell'evolversi della normativa tale per cui occorre adeguarsi ai nuovi obblighi dettati dal legislatore;
- c) dalle eventuali indicazioni fornite dai Responsabili degli uffici esposti a maggior rischio di corruzione;
- d) delle indicazioni da parte del RPC, secondo le risultanze dell'attività di monitoraggio da effettuare mediante relazione annuale sulla validità del Piano.

8. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti

Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituirà espreso oggetto di controllo interno di regolarità a cura del RPC della Società e del Consiglio di Sorveglianza.

9. Monitoraggio sul funzionamento e sull'osservanza del piano

La verifica del funzionamento e dell'osservanza del Piano richiesta dall'art. 1, comma 12, lett. b) della legge 190/2012 viene effettuata dal RPC attraverso le seguenti modalità:

- 1) attuazione del sistema di controlli interni;
- 2) tempestiva informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, nei rapporti contrattuali di natura continuativa, di eventuali relazioni di parentela o affinità da parte dei responsabili degli uffici coinvolti con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano contratti con la Società;
- 3) organizzazione dell'attività di formazione prevista nel PTPC;
- 4) redazione di una relazione annuale sulle misure adottate a prevenzione della corruzione e rappresentate nel Piano, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio di Sorveglianza e pubblicare on line sul sito internet della Società entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012;
- 5) proposte di modifica o adeguamento del Piano a seguito di quanto previsto nei punti precedenti;
- 6) verifica del rispetto delle azioni programmate ed eventuale diffida ad adempiere nel caso di mancato rispetto dei termini previsti.

10. Gestione del rischio di corruzione

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'ente con riferimento al rischio, costituendo appunto lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

Nel processo di gestione del rischio, il Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A. ha utilizzato la medesima metodologia utilizzata e riportata nella predisposizione del Modello 231.

10.1 Individuazione di alcuni processi a rischio alla luce dell'art. 1, comma 16 legge 190/2012

La base di partenza del Piano è data dalla valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione. Il Legislatore indica una serie di attività minime rispetto alle quali si ritiene vi siano rischi obiettivi di corruzione. Qui di seguito sono elencate le attività indicate nell'art. 1, comma 16 della legge 190/2012 e, per ognuna di queste, è indicata la rilevanza per la Società ed eventualmente i singoli uffici coinvolti come individuati dall'organigramma aziendale vigente:

- a) autorizzazione o concessione che coinvolge la Società negli aspetti relativi alla concessione di allacciamento alla pubblica fognatura per il territorio del Comune di Savona nonché alle concessioni di immissione nella rete fognaria di reflui in deroga ai limiti tabellari per le attività produttive→ Servizio Relazioni Esterne per gli aspetti tecnici;

- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163→ Servizio Gare ed il Coordinatore dell'Area Tecnica;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 → Servizio Personale.

10.1.1 Misure specifiche relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

Le procedure di scelta del contraente

Le procedure di scelta del contraente avvengono nell'ambito di quanto disposto dalle normative vigenti nonché dal "Regolamento generale per lavori, servizi e forniture nei settori speciali" approvato dal Consiglio di Gestione della Società in data 23 settembre 2011.

I principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed adeguata pubblicità costituiscono principi generali del sistema dell'evidenza pubblica, onde la loro applicazione trascende le singole tipologie di evidenza pubblica e si impone in forza dei valori comunitari e nazionali di riferimento.

La Società ritiene che le prescrizioni normative, regolamentari e discendenti dal "Protocollo di legalità" siglato con la Prefettura di Savona costituiscano un'efficace ed esaustiva regolamentazione delle procedure di scelta del contraente tali da prevenire, per quanto possibile e tenendo conto delle esigenze operative di un'azienda che deve fornire servizi pubblici essenziali all'utenza servita, condotte contrastanti con i principi di cui al Protocollo stesso.

Per quanto sopra esposto, la Società ritiene di non dover procedere alla definizione di ulteriori azioni da intraprendere per prevenire il rischio di corruzione.

Le clausole dei bandi di gara

Il bando di gara consta di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia appalti, che costituiscono il suo contenuto minimo essenziale non derogabile, e da una serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dall'Amministrazione appaltante. Queste ultime sono ammesse per il fatto che vi possono essere casi o situazioni particolari nei quali è opportuno che la stazione appaltante abbia quelle cognizioni e quelle garanzie necessarie per il caso specifico.

Nella redazione dei bandi di gara, i dipendenti che alternativamente, in ragione dei propri settori di competenza, assumono la posizione di RUP, dovranno ispirarsi, nel determinare i requisiti di ammissione alle procedure di gara, ai principi di proporzionalità ed adeguatezza, che costituiscono anche criteri di legittimità degli atti amministrativi.

E' quindi compito dei RUP, relativamente ai requisiti aggiuntivi introdotti nei bandi di gara del Consorzio spa, accertare che questi siano ragionevoli e pertinenti rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara e di consentire la scelta dell'offerta più rispondente all'interesse pubblico. Ne consegue che tali requisiti non devono alterare il principio della par condicio dei concorrenti nonché il principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione in quanto l'introduzione di clausole contrattuali non ispirate ai predetti principi può costituire un elemento di rischio di corruzione.

Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere

La giurisprudenza ha chiarito che il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra gli originari contraenti; poiché presuppone una nuova negoziazione tra le medesime parti per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico, il rinnovo costituisce una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all'esperimento delle procedure selettive di evidenza pubblica. L'istituto della proroga del contratto, diversamente dal rinnovo, determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso. Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate, limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici. Pertanto possono essere consentiti solo in quanto oggetto di specifica previsione normativa ed entro particolari ambiti di applicazione delle norme.

Anche se da più parti si sostiene che la proroga, diversamente dal rinnovo, non debba essere assistita da una motivazione particolarmente pregnante, essendo preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione del servizio in capo al precedente affidatario, la Società, nelle more del reperimento del nuovo contraente, ha adottato una impostazione più rigorosa sul tema ammettendo il ricorso alla proroga, che dovrà essere necessariamente motivata, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo appalto.

I Responsabili della Società sono quindi tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie per quei servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga, inoltre, non può costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale mascherato. Ne consegue che obiettivo della Società è l'introduzione di sistemi organizzativi che consentano di limitare a pochi ed eccezionali casi il ricorso all'istituto della c.d. "proroga tecnica".

10.2 Individuazione degli ulteriori processi aziendali coinvolti nella gestione del rischio di corruzione

Secondo le prescrizioni di cui alla Determinazione ANAC 8/2015, ribadite con la determinazione n. 1134/2017, le misure introdotte dalla legge 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.lgs. 231/2001. Ne consegue che, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società, in coerenza con le finalità della legge 190/2012.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione della Società, coadiuvato dalle funzioni aziendali preposte, ha provveduto ad effettuare la mappatura dei principali processi aziendali individuando il contesto entro cui si è sviluppata la valutazione del rischio, intendendo per processo l'insieme delle attività

che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'ente.

Tale attività di mappatura, c.d. di "Risk Assessment", è stata effettuata con riferimento ai processi aziendali, così come richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione, al fine di individuare in modo accurato le aree, all'interno della struttura organizzativa e gestionale, in cui si possono annidare con maggiore facilità i fatti e le condotte illecite.

Ne consegue che il Consorzio Spa, ai fini che qui rilevano, si è avvalso della medesima attività di mappatura dei processi aziendali che ha utilizzato per la predisposizione del suo Modello 231 soprattutto relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 231, così come rivisitati alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012.

L'analisi di tutti i processi aziendali maggiormente esposti al rischio di corruzione, analizzato anche con riferimento al reato c.d. di "corruzione tra privati", è rappresentata nell'Allegato A del PTPCT 2017/2019. Diversamente, l'indicazione dei presidi, generali e specifici, a prevenzione di ciascuna attività sensibile è dettagliata nell'Allegato B del PTPCT 2017/2019.

Il Consorzio Spa si riserva di svolgere successivamente controlli aventi la finalità di valutare il rispetto da parte degli Uffici esposti a maggior rischio di corruzione dei "Protocolli di attività" implementati, provvedendo, qualora si ravvisassero delle non conformità, ad un loro aggiornamento e/o modifica affinché i medesimi costituiscano validi strumenti di prevenzione della corruzione.

10.3 Valutazione del rischio per ciascun processo

Successivamente alla mappatura dei processi, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha proceduto ad effettuare la valutazione del rischio per ciascun processo mappato.

Per valutazione del rischio, si intende il processo di:

- identificazione;
- analisi;
- ponderazione del rischio.

Identificazione del rischio

L'identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi; tale attività richiede che, per ciascun processo o fase di processo, siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno in cui opera il Consorzio, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno della Società.

In particolare, l'attività di identificazione si caratterizza nel riconoscimento e nell'indicazione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo individuato, ovviamente considerando le specificità dei medesimi, il contesto interno ed esterno e le risorse coinvolte.

Inoltre, l'identificazione ha tenuto conto della complessità del processo e del suo impatto organizzativo-economico nella realtà aziendale.

Analisi del rischio

L'analisi del rischio è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (es. la sua probabilità ed il suo impatto) per giungere a determinare il livello di rischio che viene rappresentato generalmente da un valore numerico.

Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

L'analisi del rischi ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. I processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio hanno identificato le aree di rischio che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento.

Tutte e tre le fasi, sono state svolte sotto la responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione.

11. Ulteriori misure per prevenire o ridurre il rischio di corruzione

Di seguito, si rappresentano le ulteriori minimali misure implementate dal Consorzio Spa per prevenire o ridurre il rischio che vengano commessi fenomeni corruttivi all'interno della Società.

La previsione di tali misure ha trovato concreta applicazione all'interno della struttura societaria; diversamente, non sono state individuate le ulteriori misure previste dal PNA a causa delle dimensioni e della tipologia di attività svolta dalla Società, che non avrebbero potuto trovare applicazione se non in situazioni marginali e difficilmente verificabili nel contesto sociale in cui la stessa opera.

La Società comunque si riserva di individuare ed implementare ulteriori misure preventive qualora nello svolgimento dell'attività d'impresa dovessero emergere situazioni e/o fatti tali da rendere necessario procedere in tal senso.

11.1 Trasparenza

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* viene rafforzato lo strumento della trasparenza, che diventa una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione.

L'attuazione della trasparenza avviene tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Società.

Il Dlgs 97/2016 – articolo 2 amplia la nozione di trasparenza che diviene accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalla Pubblica amministrazione oltre alla ridefinizione dei soggetti in capo ai quali gravano obblighi di pubblicazione (art. 3 comma 2 Dlgs n. 97/16 che introduce art. 2 bis al Dlgs n. 33/13).

Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, il Consorzio Spa ha provveduto ad adempiere agli specifici obblighi comunicativi e di pubblicità previsti dalla normativa vigente che si sono esplicitati nella

creazione della Sezione "Società trasparente". Tale sezione è stata costituita sulla base dello schema previsto dall'Allegato 1 del decreto sulla trasparenza.

Il Consorzio Spa ha inoltre provveduto a redigere il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità che si allega al presente documento di cui costituisce parte integrante, unitamente all'"Allegato 1" che sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti dalle Pubbliche Amministrazioni dal Dlgs. n. 33/13 e confermato dalle Linee Guida ANAC n. 1310/16.

I contenuti dell'"Allegato 1 – Sezione "Società Trasparente" – Elenco degli obblighi di pubblicazione"' sono stati rivisti e revisionati dall'ANAC con la recente delibera n. 1134/2017 riguardante gli obblighi delle società partecipate che ha individuato con maggiore puntualità l'ambito soggettivo di applicazione. Tale documento costituisce parte integrante del Piano 2018-2020.

11.2 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico è disciplinata dal decreto 39/2013. Successivamente, allo scopo di superare i dubbi interpretativi e le difficoltà applicative del Dlgs 39/13 l'ANAC ha adottato delibera n. 833 del 03/08/2016 denominata "Linee guida in materia di accertamento delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi incompatibili e inconferibili".

La Società prevede un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. l) del decreto 39/2013 – e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" – nonché a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono le seguenti:

- art. 3, c. 1, lett. d) relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale;
- art. 7, sulla inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.

Per i dirigenti, si applica l'art. 3, c. 1, lett. c) relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Nello specifico, la Società è tenuta:

- a verificare previamente la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti sopra indicati, mediante una dichiarazione resa dagli interessati e pubblicata sul sito internet;
- ad impartire direttive interne affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

11.3 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La legge 190/2012 così come le Linee Guida n. 8/2015 riprese dall'ANAC con delibere n. 831/16, n. 833/16 e n. 1134/17 prevedono un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. l) del decreto 39/2013, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità rilevanti ai nostri fini per gli amministratori sono le seguenti:

- art. 9 (in particolare il comma 2), riguardante le incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali;
- art. 11 (in particolare i commi 2 e 3), relativo ad incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- art. 13, relativo alle incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

Diversamente, le situazioni di incompatibilità per gli incarichi dirigenziali sono quelle previste dall'art. 12 del decreto 39/2013 riguardante le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

A questa ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11 c. 8 del dlgs 175/2016 come specificato dalla direttiva ANAC n. 1134/17, ai sensi del quale *“gli amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti di spesa complessiva per i compensi degli amministratori”.*

Si rileva come la Società si impegna a svolgere costanti attività di monitoraggio all'atto del conferimento dell'incarico, annualmente e nel corso del rapporto, qualora emergano nuove notizie in capo ai soggetti titolari dell'incarico che vengono a contrastare con le prescrizioni vigenti in materia.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione ravvisasse nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, dovrà:

- a) contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgenza della situazione di incompatibilità rilevata, il quale avrà 15 giorni dalla contestazione per presentare le proprie deduzioni sui rilievi mossi oppure risolvere tale situazione;
- b) decorsi infruttuosamente i 15 giorni dalla contestazione, il Responsabile dovrà segnalare i casi di possibile violazione in tema incompatibilità alle seguenti autorità:
 - Autorità Nazionale Anticorruzione,

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla Legge 20 luglio 2004 n. 215;
- Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

La Società provvede alla previa verifica di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui intende conferire l'incarico mediante acquisizione di dichiarazione resa dall'interessato in cui il medesimo dichiara di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al decreto 39/2013.

Nel corso del 2018, in occasione della scadenza del mandato del Consiglio di Gestione consortile, il Comune di Savona, ai sensi della delibera consiliare n. 44 del 16/11/16 ha indetto un avviso pubblico per la presentazione delle candidature relative alla designazione dei nominativi da proporre al Consorzio spa finalizzato alla nomina del Consiglio di Amministrazione in carica nel triennio 18-20.

Come riporta il PCTPCT 18-20 del Comune di Savona - punto 17 - "Supporto per le nomine in enti pubblici e privati ed in società partecipate" - Sezione Prima – Prevenzione della corruzione – Legalità – il Segretario Generale, quale RPC del Comune ha verificato le posizioni dei candidati; è stato appurato che i soggetti che hanno presentato la propria candidatura non risultavano in posizione di inconferibilità e incompatibilità con riferimento alle cariche pubbliche ricoperte visto il Dlgs 39/13.

In questa occasione il PRC del Consorzio spa ha acquisito e fatta propria la verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità effettuata dal Comune di Savona facendo propri il curriculum e la dichiarazione resa ai sensi art. 20 Dlgs 39/13 dagli Amministratori.

11.4 Applicazione art. 53 c. 16 ter Dlgs 165/2001 – assunzione dipendenti

Le recenti linee guida ANAC n. 1134/2017 hanno altresì inserito nei contenuti delle misure minime il rispetto dell'applicazione "di quanto previsto all'art. 53 c. 16 ter del Dlgs 165/2001, onde evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse".

Il Consorzio Spa garantirà che nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizioni ostativa menzionata sopra e che i soggetti interessati rendano dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa.

11.5 Tutela del dipendente che effettua la segnalazione di illecito (whistleblower)

La legge 190/2012, all'art. 1, comma 51, ha previsto una nuova misura di tutela finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Tale disciplina pone a carico del dipendente un'obbligazione cosiddetta "di fare" nel senso di considerare il medesimo parte attiva nella lotta alla prevenzione di fenomeni corruttivi.

Tale disposizione normativa successivamente approfondita dall'ANAC con propria determinazione n. 6 28/4/2015, è stata riveduta con la legge 30/11/2017 n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" prevedendo che il dipendente che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'ANAC o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella

contabile condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi inerenti, direttamente o indirettamente, alla denuncia effettuata.

L'adozione di misure discriminatorie o ritenute ritorsive applicate nei confronti del segnalante deve essere comunicata dall'interessato o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere, all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

Le Linee Guida 8/2015 hanno previsto che «*in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione [...]*».

Il comma 2 della legge 179/2017 precisa che la normativa è applicabile ai dipendenti di Amministrazioni pubbliche, dipendenti di Enti pubblici economici, dipendenti di Enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi art. 2359 c.c. La disciplina è estesa anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Pubblica Amministrazione.

Consorzio Spa si è dotato di un Regolamento che ha la finalità di tutelare il dipendente (o whistleblower) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

In particolare, il Regolamento intende:

- chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto ed il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione quale destinatario della segnalazione;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni attraverso un iter procedurale ben definito;
- rappresentare le modalità adottate dalla Società per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali ulteriori soggetti che intervengono in tale processo.

Tale Regolamento è diffuso mediante pubblicazione sul sito internet della Società nell'apposita Sezione "Società trasparente" – Altri Contenuti – Corruzione".

Si sottolinea come l'ANAC, essendo competente a ricevere le segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, abbia istituito (a partire dall'ottobre 2014) un protocollo in grado di garantire la necessaria tutela del dipendente che intenda effettuare una segnalazione di fatto illecito rivolgendosi direttamente all'Autorità stessa e non utilizzando le vie interne stabilite dalla Società. L'Autorità, relativamente alle segnalazioni pervenute¹, assicura la riservatezza e la tutela sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita. A tal fine

¹ Con comunicato del 06/02/18 ANAC ha reso operativa una piattaforma informatica "whistleblower" per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici come definiti dalla nuova versione dell'art. 54 bis Dlgs 165/2001 modificato dalla legge 30/11/17 n. 179. Sarà possibile accedere all'applicazione tramite il portale di servizi Anac al seguente url <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

la piattaforma informatica istituita da ANAC per la segnalazione degli illeciti genererà un codice identificativo che consentirà di “dialogare” con l’ANAC medesima in maniera spersonalizzata.

Il Consorzio Spa al fine di facilitare e semplificare la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, ha previsto di istituire la possibilità di inviare la segnalazione non solo in formato cartaceo, come previsto dall’attuale regolamento, ma anche via mail, indirizzando la segnalazione a anticorruzione@depuratore.sv.it.

Il Consorzio Spa provvederà a revisionare l’attuale impianto che regola la segnalazione degli illeciti come disposto dalla legge n. 179/2017.

11.6 Codice di comportamento

Con il DPR 62/2013 veniva approvato il “regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del dlgs 30/03/2001 n. 165”; successivamente l’ANAC con delibera n. 75/2013 emanava le prime linee guida per l’adozione dei codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, individuando criteri e modelli cui le singole amministrazioni dovevano ispirarsi.

In data 21/11/2018 con delibera n. 1074 ANAC in occasione dell’approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018, al punto 8 sottolinea che *“tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla legge 190/2012 – nuovo art. 54 Dlgs 165/2001 un ruolo importante costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi”*, precisando che a seguito dell’adozione del Dlgs 97/2016 va considerata la rilevanza di un approccio più ampio che comprenda anche il settore degli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni. L’intendimento dell’ANAC è quello di predisporre nel 2019 linee guida per settore e tipologia di amministrazione.

Il Consorzio spa, alla data odierna, non ha adottato il Codice di comportamento ritenendolo “non applicabile in quanto peculiare delle Pubbliche Amministrazioni”, ma valutando le considerazioni della delibera ANAC 1074/2018 farà proprie le indicazioni riportate nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Savona, per quanto compatibile, come previsto dall’art. 1 c. 4 dello stesso che *“estende gli obblighi, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati e partecipati dal Comune di Savona”* al quale si rimanda integralmente. Pertanto verranno applicati congiuntamente il Codice di Comportamento del Comune di Savona e il Regolamento Disciplinare adottato dal Consorzio; in presenza di indicazioni contrastanti nei documenti citati verranno applicate quelle più restrittive.

11.7 Rotazione del personale

Il Consorzio Spa comprende che la rotazione del personale, dirigenziale, addetto alle aree a più rischio di corruzione costituisce una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

In particolare, l’adozione di tale misura comporta l’adozione delle seguenti misure minime:

- identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione nonché delle modalità di attuazione della rotazione;

- definizione dei tempi di rotazione;
- per quanto riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali, il criterio di rotazione deve essere previsto nell'atto di conferimento degli incarichi approvato dall'autorità di indirizzo politico;
- identificazione di specifiche professionalità, differenziate a seconda del ruolo rivestito nell'Unità Organizzativa, per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione;
- coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo anche mediante sessioni formative "in house", ossia con l'utilizzo di docenti interni alla Società;
- svolgimento di attività formativa *ad hoc*, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti affinché acquisiscano le conoscenze necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata "area a rischio".

Inoltre, l'adozione di tale misura deve avvenire comunque nel rispetto dei seguenti criteri:

- applicabilità di tale misura al personale non dirigenziale, qualora non sia possibile applicare, per motivati fattori organizzativi, tale previsione al personale dirigenziale;
- la durata dell'incarico per il personale dirigenziale impiegato nelle aree caratterizzate da un elevato rischio di corruzione deve essere pari al limite minimo legale, diversamente per il personale non dirigenziale si preferisce che la stessa non superi i cinque anni;
- alla scadenza dell'incarico, la responsabilità dell'ufficio ricoperta dal dirigente uscente deve essere affidata ad altro dirigente;
- facoltà di mutare il profilo professionale di inquadramento del personale non dirigenziale, qualora questo svolga mansioni equivalenti all'interno della qualifica di appartenenza;
- nel caso di avvio di un procedimento penale a carico di un dipendente:
 - per il personale dirigenziale, revoca dell'incarico in essere ed al passaggio ad altro incarico,
 - per il personale non dirigenziale, assegnazione ad altro servizio.

L'Autorità ha però sottolineato che la rotazione del personale incontra i seguenti limiti:

- 1) **limiti oggettivi**, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa nonché di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto, non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico;
- 2) **limiti soggettivi**, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell'ente (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti.

Con specifico riferimento a tale misura, la Società ritiene che attualmente, in virtù della sua configurazione societaria ed anche del limitato numero del personale dirigenziale, non sia possibile sottrarre le risorse che sono addette a funzioni ad elevato rischio corruttivo e sostituirle con altre figure aziendali, anche

prevedendo percorsi di formazione e di aggiornamento continuo, proprio per la specificità delle competenze professionali che caratterizza tali soggetti. La Società si riserva di conformarsi a tale disposizione normativa solamente nelle ipotesi in cui all'interno della sua struttura organizzativa si dovessero verificare situazioni tali per cui il personale addetto alle aree a maggior rischio di corruzione abusasse della sua posizione verso l'ente oppure mettesse in atto comportamenti collusivi.

11.8 Astensione in caso di conflitti di interesse

All'interno della Società è previsto un obbligo di astensione in capo al titolare dell'ufficio competente oppure del dipendente tenuto ad adottare il provvedimento finale nel caso in cui tali soggetti si trovino in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale.

Ciascun appartenente alla Società che si trovi in eventuali relazioni di parentela o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano con la medesima contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione di qualunque genere è tenuto a dare immediata comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. In tal caso, il Responsabile provvede ad individuare altro soggetto quale nuovo responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale. Nel caso in cui il conflitto concerne la gestione dei rapporti contrattuali di natura continuativa, il RPC provvederà a dare immediata informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che potranno adottare gli eventuali mutamenti organizzativi ritenuti necessari.

11.9 Formazione

La formazione in materia di anticorruzione, legalità e trasparenza è espressamente sancita dall'art. 1, commi 8, 10 e 11 della legge 190/2012 anche a seguito delle modifiche intervenute con il Dlgs 97/16 e confermata dalle Linee Guida n. 1134/2017.


I corsi saranno svolti secondo specifiche tempistiche nel pieno rispetto delle esigenze lavorative di ciascun dipendente senza comportare, nei confronti di ciascuno, carichi lavorativi ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Per monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia, la Società si riserva di somministrare, ai soggetti ai quali la formazione verrà erogata, questionari di verifica al fine di riscontrare il grado di apprendimento nonché questionari riguardanti, in particolare, le priorità di un'ulteriore formazione ed il grado di soddisfazione dei percorsi avviati, con l'indicazione di eventuali suggerimenti e correttivi da attuare.

Nel settembre 2017 si sono tenute due sessioni di aggiornamento-informativa per tutti i dipendenti. Anche nel corso del 2018 è prevista la calendarizzazione di attività formative ad hoc in materia di anticorruzione e trasparenza al fine di approfondire maggiormente dette tematiche; successivamente di detta attività verrà dato atto nella Relazione del RPC.

Anche per l'anno 2019 si provvederà a dare ampia informativa a tutto il personale consortile in materia di anticorruzione e trasparenza anche fornendo, a richiesta degli interessati, approfondimenti su specifiche tematiche.


I dipendenti della Società, nello svolgimento delle proprie attività, si impegnano per uniformarsi ai contenuti del presente Piano traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in tema di prevenzione della corruzione.



***CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.***

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2019-2021 allegato al PTPC 2019-2021**

**Approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con proprio
atto n. 3 in data 29/01/2019**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione	<p style="text-align: center;">Firma</p> 
--	---

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1. Disposizioni di carattere generale	29
2. Destinatari.....	30
3. Struttura organizzativa.....	31
4. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA.....	32
4.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza	32
4.1.1 Elenco obblighi pubblicazione.....	32
4.2 Le attività di pubblico interesse.....	34
4.3 Il soggetto coinvolto nell'attuazione degli obblighi....	34
4.4 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice	35
4.5 Iniziative di comunicazione della trasparenza.....	35
5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	35
5.1 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.....	36
6. MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	36
6.1 Verifiche periodiche	36
6.2 Accesso civico	37

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1. Disposizioni di carattere generale

Così come indicato nella Delibera ANAC n. 50/2013, la disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico è stata oggetto, negli ultimi anni, di penetranti interventi normativi. Innanzitutto, è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega contenuta nella legge 190/2012, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* (di seguito, D.lgs. 33/2013 o decreto sulla trasparenza) in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione pubblica aperta e al servizio e a tutela del cittadino promuovendo la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa (art. 1, commi 1 e 2 D.lgs. n. 33/2013). Le misure del PTTI sono collegate al PTPC di cui costituisce l'allegato e ne è parte integrante.

Il D.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza, infatti tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (ex art. 5).

Il DPR n. 97/2016 ha modificato la disciplina della trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti (art. 1 dlgs 33/13), riscrivendo i soggetti in capo ai quali gravano gli obblighi di pubblicazione (art. 2 bis) e delineando un accesso civico più ampio rispetto alla normativa previgente (nuovo art. 5).

Infine, il decreto sulla trasparenza provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Alla luce delle rilevanti modifiche normative, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha elaborato, con deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013, Linee guida che forniscono, a integrazione delle delibere CIVIT n. 105/2010 *"Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"* e n. 2/2012 *"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*, le principali indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione ai fini del controllo e del monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma.

Integrazioni successive alla materia sono intervenute con la determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e la successiva delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016.

Significativa in materia di trasparenza la delibera ANAC N. 1309/2016 avente ad oggetto: *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del Dlgs. n. 33/2013"*

Le società sono tenute a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Società trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. Qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione “Società trasparente” in cui pubblicare i loro dati.

Tale decreto prescriveva che gli enti dovevano adottare un strumento per attuare la disciplina della trasparenza, di cui il Programma per la Trasparenza e l’Integrità indica le iniziative previste per garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dall’ANAC;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

In osservanza delle disposizioni suddette e delle direttive ANAC, compresa la recente delibera ANAC N. 1134/2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, all’interno delle società è stato nominato un Responsabile per la Trasparenza, che svolge anche le funzioni di Responsabile anticorruzione (di seguito, Responsabile o RT), ed il cui nominativo è indicato nel PTPC 2019-2021.

Le società controllate sono tenute anche ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l’accesso civico e a pubblicare, sempre nella Sezione “Società trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste. Il Consorzio Spa ha provveduto ad adottare le misure organizzative volte a dare attuazione a quanto disposto dalla normativa vigente.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale da un lato consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione posta in essere dai destinatari delle disposizioni sulla trasparenza al fine di sollecitare ed agevolare la modalità di partecipazione e coinvolgimento dell’intera collettività, dall’altro lato evidenzia il raggiungimento degli obiettivi da parte della Società stessa.

Inoltre la promozione di maggiori livelli di trasparenza, a seguito delle modifiche di cui all’art. 10 del dlgs 33/2013 introdotte dal dlgs 97/2016, costituiscono un obiettivo strategico aziendale che viene tradotto all’interno della organizzazione operativa aziendale e ai documenti adottati dalla società.

Il presente Programma delinea le azioni che sono svolte dalla Direzione in osservanza della vigente normativa, al fine di garantire la massima trasparenza della Società nei confronti della collettività.

2. Destinatari

Destinatari di tali disposizioni sono, anche in questo caso, innanzitutto le pubbliche amministrazioni.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (c.d. riforma Renzi-Madia) ha però esteso la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni anche alle seguenti tipologie di soggetti:

- agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da quest’ultima nominati;

- limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Successivamente, l'ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» ha fornito orientamenti ed elaborato indicazioni circa le misure introdotte dalla legge 190/2012 e dal dl 90/2014 ai fini di prevenzione della corruzione e della trasparenza anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

Il Dlgs 97/16 ha introdotto modifiche e integrazioni alla normativa vigente, come meglio evidenziato nella deliberazione ANAC N. 831/2016 con particolare riguardo all'art. 2 bis "Ambito soggettivo di applicazione" che sostituisce l'art. 11 del Dlgs 33/13.

Il suddetto nuovo quadro normativo, unitamente al Dlgs 175/2016, in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal Dlgs 100/2017, ha condotto l'ANAC all'emanazione della delibera n. 1134/2017 indirizzata all'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A. e dagli enti pubblici economici; tale delibera fornisce indicazioni più precise circa:

- i soggetti deputati all'applicazione della normativa sulla trasparenza,
- conferma che anche per le società controllate la sezione trasparenza costituisce l'atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti,
- specifica le modalità, i tempi e le risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

Ne consegue che il Consorzio Spa sia tenuto, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico alla luce dell'accezione di cui sopra, al pieno rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013.

3. Struttura organizzativa

Tutti gli uffici della Società sono coinvolti nell'attuazione dell'obiettivo di massima trasparenza di tutto ciò che concerne l'organizzazione e l'attività del Consorzio Spa.

In particolare, massima collaborazione è richiesta a tutte le Unità Organizzative che dipendono gerarchicamente dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo proprio per la circostanza che le attività che fanno capo a tali Direzioni sono esposte maggiormente ai rischi di corruzione.

4. Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma

4.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Di seguito, si rappresentano gli obiettivi strategici che la Società vuole ottemperare in materia di trasparenza:

- garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella Sezione "Società trasparente", delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento dell'attività sociale allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

4.1.1 Elenco obblighi di pubblicazione

A - Allegato 1

Nel PTTI 2015/17, approvato dal Presidente del Consiglio di Gestione prot. 183 del 21/01/2015 allegato 1, denominato "Foglio 1 –pubblicazione e qualità dei dati" si riportava il contenuto della struttura delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale, i riferimenti normativi e la frequenza di aggiornamento ottemperando al dlgs 33/2013 "struttura delle informazioni sui siti istituzionali" e alla deliberazione ANAC N. 50/2013 "Sezione Amministrazione Trasparente – elenco obblighi di pubblicazione vigenti"

La delibera ANAC N. 1310 sottolinea l'importanza della periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme e i termini entro i quali procedere all'effettiva pubblicazione di ciascun dato.

Il nuovo allegato, a seguito dell'unificazione del PTTI con PTPC, come previsto dal dlgs 33/13 – art. 10 e dalla delibera ANAC N. 1310/16 PARTE TERZA – Allegato 1 – sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le Pubbliche Amministrazioni dal dlgs n. 33/13 contenuta nell'allegato 1 della delibera ANAC N. 50/013. Restano invece invariate le indicazioni fornite nell'allegato 2 della suddetta deliberazione ANAC N. 50/2013 in ordine ai criteri di qualità di pubblicazione dei dati.

Tale allegato è stato predisposto, nella revisione del PTPCT 17/19, approvato dal Consiglio di Gestione in data 18/12/2017, alla luce delle indicazioni fornite dal Comune di Savona nel proprio "Allegato 1 al PTTI 17-19 – Società" che riporta l'applicabilità, per le società controllate dal Comune stesso, dei singoli obblighi di pubblicazione.

La delibera ANAC N. 1134/2017 ha revisionato gli obblighi di pubblicazione, i contenuti e le tempistiche. L' "Allegato 1" viene adottato dal Consorzio Spa, in applicazione e compatibilmente con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relative all'organizzazione e alle attività esercitate. Tale allegato è stato

elaborato evidenziando in giallo gli adempimenti effettivamente obbligatori e riconducibili alle attività aziendali e in verde quelli che potrebbero diventare cogenti. Non è stata data alcuna evidenza per gli obblighi di pubblicazione che non riguardano l'attività aziendale per la forma particolare della Società.

In data 05/11/2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la revisione dell'allegato 1 che veniva implementato e adeguato riportando il settore/servizio/ufficio competente a fornire dati/informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

B - Nuovi obblighi – anno 2018

La suddetta delibera ANAC richiama il dlgs n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che oltre a prevedere all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del dlgs n. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione delle sanzioni contenute nel dlgs n. 33/2013.

In particolare tra i nuovi obblighi si segnalano i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale. In tal senso il Consorzio ottempera alle prescrizioni.

Il Dlgs n. 97/2016 ha introdotto nel Dlgs n. 33/2013 all'art. 15 bis "Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate" che prevede che vengano pubblicati, dal conferimento dell'incarico di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali e per due anni successivi alla loro cessazione le seguenti informazioni: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione e la durata dell'incarico, il curriculum vitae, i compensi comunque denominati e il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente. Il Consorzio provvede alla pubblicazione sul sito consortile delle informazioni relative all'affidamento degli incarichi di collaborazione, consulenza e professionali.

C - Applicazione art. 14 Dlgs 33/2013

L'ANAC nella propria delibera n. 1134/2017 ritiene che le disposizioni di cui all'art. 14 del Dlgs n. 33/2013 *non siano incompatibili con l'organizzazione e le funzioni delle società e degli enti in controllo pubblico. Pertanto, in continuità con quanto già previsto nella determinazione ANAC 8/2015, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14 c.1 bis) pubblicano i dati di cui al co 1 lettere da a) ad f).* Tale disposizione è riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività della società cui sono preposti e della quale definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare.

Con riguardo ai dirigenti, la delibera ANAC succitata, *prevede che pur essendo tenuti ad osservare le misure di trasparenza previste dall'art. 14 a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 97/2016, una valutazione della compatibilità non può prescindere dalla considerazione dei diversi poteri ad essi conferiti.*

I Direttori Generali espressamente richiamati anche nell'art. 12 della L. 441/1982 cui l'art. 14 del Dlgs 33/13 rinvia, sono dotati di poteri decisionali e di adozione di atti di gestione, diversamente dalla dirigenza ordinaria che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione, affidati invece agli organi di indirizzo e alla direzione generale. Da ciò deriva un diverso regime di

trasparenza per i Direttori Generali rispetto ai “Dirigenti ordinari”. Ai Direttori Generali sono applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all’art. 14 c. 1 lettera da a) ad f) mentre ai dirigenti ordinari sono applicabili le sole misure indicate all’art. 14 c. 1 lettere da a) ad e) del dlgs 33/2013, risultando esclusa la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f).

Per quanto attiene ai compensi dei dirigenti l’ANAC ha ribadito, quanto già previsto nella propria determinazione N. 8/2015, ovvero che per incarichi dirigenziali le società pubblichino per ciascun titolare il relativo compenso, comunque denominato.

Questa Società provvede alla pubblicazione di dette informazioni/documentazione/dati.

In merito alla pubblicazione dei dati, il Consorzio Spa sta valutando soluzioni informatiche specifiche per la propria realtà gestionale. Tale percorso, non di rapida attuazione, viste le scarse soluzioni informatiche reperibili sul mercato, unitamente ad una riorganizzazione interna della gestione dei dati/informazioni, permetterà l’ottimizzazione dei tempi per predisporre quanto richiesto, garantendo la massima trasparenza e l’accessibilità totale come previsto dalla normativa vigente in materia.

4.2 Le attività di pubblico interesse svolte dalla società

L’art. 2 bis comma 3 del Dlgs 33/2013 da rilevanza alle attività di pubblico interesse e la delibera ANAC N. 1134/2017 punto 2.4 reca indicazioni sulla sua definizione. La disciplina della trasparenza si applica alle società in controllo pubblico alle attività di pubblico interesse e con riferimento alla propria organizzazione.

Per questo Consorzio spa si intendono di pubblico interesse tutte le informazioni che riguardano lo svolgimento del servizio idrico integrato nei confronti dell’utenza, con riferimento al rispetto degli standard di servizio pubblico e delle condizioni contrattuali della fornitura previsti dalle leggi vigenti, dalla carta dei servizi e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato dell’ATO Centro Ovest 1.

Il Consorzio spa anche in forza delle indicazioni fornite dal Comune di Savona nel PTPCT 18-20 (sia nell’allegato relativo agli obblighi di pubblicazione che nelle Linee guida sui criteri di estensione – Sezione Trasparenza) ha provveduto a pubblicare i documenti pertinenti l’attività di pubblico interesse e provvederà agli aggiornamenti successivi.

4.3 Il soggetto coinvolto nell’attuazione degli obblighi di trasparenza, pubblicità e di comunicazione

Il principale soggetto coinvolto nell’attuazione degli adempimenti in materia di pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale, tenuto pertanto ad assicurarne la loro regolarità e tempestività, è il Responsabile della trasparenza.

Le funzioni di Responsabile della Trasparenza (di seguito anche RT) sono adempiute dal Dirigente – Direttore Amministrativo - dott. Antimo Topi nominato con atto del Consiglio di Gestione in data 18/12/2017 in sostituzione della dott.ssa De Pasquale Roberta, assente per maternità e riconfermato con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il RT provvede, come definito dall’art. 43 comma 1, del dlgs 33/13, modificato dal dlgs 97/16 “*svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento*

delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all' OIV e all' ANAC e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina degli obblighi di pubblicazione”.

Il Responsabile della trasparenza, come previsto dall'art. 43 comma 4 unitamente ai dirigenti, controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico regolato dall'art. 5 del dlgs 33/13.

4.4 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice

Tale Programma è adottato entro le medesime tempistiche e con le stesse modalità previste dal Piano di prevenzione della corruzione di cui costituisce parte integrante.

4.5 Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il presente Programma è comunicato ai diversi soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito internet della Società nell'apposita Sezione “Società trasparente”.

La Società si riserva di provvedere a diffondere il Programma attraverso ulteriori modalità, ad esempio pubblicazione dello stesso nella intranet aziendale oppure segnalazione tramite e-mail a tutti i propri dipendenti in servizio.

Inoltre, la Società si riserva di provvedere a darne ulteriore comunicazione e trasmissione in occasione di sessioni formative programmate al fine di dare maggiore conoscenza ed informazione dei principi e delle finalità del Programma.

5. Processo di attuazione del Programma

La pubblicazione delle informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e l'aggiornamento dei dati nella Sezione “Società trasparente” avviene ad opera del Responsabile dell'Ufficio Telecontrollo e Raccolta Dati (di seguito anche RUTRD) in qualità di Responsabile della pubblicazione, che dovrà avvalersi, per lo svolgimento di tale compito, sia della collaborazione dei Responsabili/addetti delle funzioni tenute alla trasmissione della documentazione di rispettiva competenza richiesta ai fini della trasparenza che dell'ufficio Trasparenza/Anticorruzione. I soggetti suddetti sono infatti responsabili della gestione e della comunicazione dei dati necessari all'aggiornamento periodico della sezione “Società Trasparente” secondo le frequenze previste dalla normativa vigente.

In particolare, sono tenuti a trasmettere al RUTRD la documentazione dal medesimo richiesta secondo le modalità ed entro tempistiche ragionevoli, comunque non oltre 10 gg dalla ricezione della richiesta.

La modifica o l'integrazione della Sezione “Amministrazione trasparente” è effettuata dal RUTRD su indicazione dei Responsabili suddetti o dell'Ufficio Trasparenza/Anticorruzione anche in caso di sopravvenute nuove disposizioni legislative o regolamentari che rendono necessario procedere alla modifica della sezione, sempre previa indicazione del Responsabile della trasparenza.

La responsabilità ultima della pubblicazione delle informazioni/dati/documenti per finalità di trasparenza rimane in capo al Responsabile della trasparenza.

5.1 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, è stata predisposta, nella *home page* del sito istituzionale del Consorzio Spa, la Sezione "Società trasparente" contenente dati, informazioni e documenti così come previsti dalla normativa vigente.

Tale Sezione è stata costituita secondo le specifiche previsioni di cui all'Allegato 1 del decreto sulla trasparenza, riproposto, revisionato e corretto dalle linee guida ANAC n. 1134/17 ed è composto da sotto-sezioni di 1° e sotto-sezioni di 2° livello in modo tale che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Società trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

Il Responsabile sulla trasparenza, nell'adempimento di tale prescrizione normativa, ha ritenuto opportuno procedere come di seguito:

- procedere ad una prima pubblicazione di tutti quei dati e di tutte quelle informazioni relativi a specifici aspetti concernenti il vertice aziendale, quali possono essere i dati di cui agli artt. 14 e 15 del decreto sulla trasparenza così come modificati dal dlgs 97/16
- successivamente, procedere alla pubblicazione di ulteriori informazioni per le quali è previsto uno specifico obbligo di legge e concernenti soprattutto aspetti relativi l'organizzazione e l'attività sociale al fine di conformarsi pienamente alle disposizioni di cui alla normativa vigente.

I dati e le informazioni sono pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si è rispettato il principio della tempestività.

Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto ad inserire anche il riferimento alla data ultima di aggiornamento della pagina web visitata.

6. Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

6.1 Verifiche periodiche

Il RT, fatto salvo quanto indicato oltre per l'accesso civico, procederà a verifiche a campione sul contenuto della sezione "Società trasparente" almeno con cadenza quadrimestrale

Almeno una volta l'anno, deve essere attivata una ricognizione generale dei contenuti inseriti *online*, con particolare riferimento a possibili "vuoti" o palesi incongruenze rispetto allo schema di cui all'allegato 1 del decreto sulla trasparenza.

Inoltre, è previsto che anche il RUTRD effettui le seguenti verifiche:

1. quotidianamente, al fine di assicurare il corretto funzionamento della Sezione "Società Trasparente";
2. periodicamente, secondo criteri che saranno fissati di volta in volta a cura del RT, nel caso si presentino aspetti che si intendono implementare o migliorare e, comunque, al fine di verificarne l'effettivo utilizzo da parte degli utenti, monitorare i flussi di accesso a tutte le sezioni oppure a singole sezioni.

6.2 Accesso civico

L'art. 5 del Dlgs. n. 33/2013 ha, in modo innovativo, istituito per la prima volta l'istituto dell'accesso civico; il Dlgs n. 97/16 ha modificato il suddetto articolo nei seguenti termini:

1. *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*

2. *Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/13, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis..*

3. *L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal Dlgs 7/03/2005 n. 82 e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:*

a) *all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti*

b) *all'ufficio relazioni con il pubblico*

c) *ad altro ufficio indicato dall'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale*

d) *al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.*

4. *Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.*

5. *Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 5 bis c. 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.*

6. *Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine dei trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicazione al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedenti i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della*

stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 bis. Il responsabile della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'art. 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis c. 2 lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al Dlgs. 2/07/2010 n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'art. 116, c. 1 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis c. 2 lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione del Garante, il termine per la pronuncia del difensore civico è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

La delibera ANAC n. 1309/2016 avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del Dlgs. n. 33/2013" ha fornito indicazioni operative sull'argomento.

In linea generale sussistono tre ipotesi di accesso:

1 – accesso civico semplice, inizialmente introdotto dall'art. 5 del Dlgs n. 33/2013, consiste nella richiesta, esercitabile da chiunque, di pubblicazione di dati, informazioni e documenti per cui è obbligatoria la pubblicazione e che non siano rinvenuti nel sito Società Trasparente;

2 – accesso civico generalizzato che ha per oggetto dati, informazioni e documenti detenuti dall'Amministrazione e ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, esercitabile da chiunque senza dimostrazione di alcun interesse specifico in quanto l'istituto è diretto a favorire forme diffuse di controllo

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

3 – accesso documentale già vigente ai sensi dell'art. 22 e seg. della L. n. 241/1990 che ha per oggetto i documenti amministrativi e richiede un interesse *“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”* per poter essere esercitato.

Considerata la profonda innovazione e complessità della materia, il presente Piano contiene le misure minime operative per adempiere alle disposizioni di legge. Successivamente questo Consorzio Spa attuerà l'adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso che *“fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso”* integrando il vigente regolamento sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza pubblicato sul sito web.

Il Consorzio Spa in coerenza con il quadro normativo e con le indicazioni riportate nella suddetta deliberazione ANAC N. 1309/2016, pubblicherà nell'apposita sezione *“Società Trasparente”* – Sezione Altri Contenuti – Accesso Civico, i moduli per l'esercizio del diritto (*“richiesta accesso civico semplice”, “richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo”* - revisionate rispetto all'esistente - e *“richiesta di accesso civico generalizzato”*) da presentarsi all'indirizzo mail info@depuratore.sv.it o per posta certificata a postacert@pec.depuratore.sv.it o a mezzo fax.

I soggetti sprovvisti di adeguati strumenti informatici potranno eventualmente compilare e depositare gli stessi modelli in formato cartaceo all'ufficio protocollo del Consorzio Spa.

La richiesta in qualsiasi modo pervenuta verrà immediatamente smistata al RPCT e dovrà concludersi, con provvedimento espresso e motivato nei termini di legge (30 giorni) dalla presentazione dell'istanza, con apposita comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dal Consorzio Spa per la riproduzione su supporti materiali.

Nel caso di richiesta di accesso civico semplice, ovvero relativa alla omessa o parziale pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato, oggetto della richiesta, il RPCT provvederà alla tempestiva pubblicazione nel sito *“Società Trasparente”* comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Quanto ai motivi di esclusione, tralasciando le macroscopiche cause indicate all'art. 5 bis, analoghe a quelle previste per l'accesso documentale (*eccezioni assolute*) e dell'articolo 5 ter, (al fine di tutelare interessi prioritari e fondamentali, disponendo la non ostensione dei dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti) la norma consente il diniego o il differimento (preferibile se per la natura dell'accesso la protezione consente una temporaneità definibile) in caso di pregiudizio ad uno dei seguenti interessi privati (*eccezioni relative*):

- protezione dei dati personali (tenendo presente che è obbligatorio l'oscuramento parziale in caso di presenza di dati assoggettati e non) - art. 5 bis c. 2 lettera a) Dlgs. n. 33/2013
- libertà e segretezza della corrispondenza
- interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali – art. 5 bis c. 2, lettera c) Dlgs. n. 33/2013

Le citate linee guida ANAC n. 1309/2016 al punto 5.1, pongono rilievo alle limitazioni all'accesso, rilevando che nelle "eccezioni assolute" (*segreto di Stato e altri casi di divieto di accesso o divulgazioni previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24 c. 1 legge 241/1990*) l'accesso è escluso sulla base di una valutazione preventiva e generale al fine di tutelare interessi prioritari e fondamentali venendo disposta la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità e/o termini.

Dette esclusioni ricorrono, come sopraccitato per il segreto di stato e nei casi di divieto di accesso previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato da modalità e limiti inclusi quelli di cui all'art. 24 c. 1 legge 241/1990.

Con riferimento a quest'ultima indicazione normativa, essa delinea una parziale sovrapposizione delle eccezioni assolute dell'accesso generalizzato con quelle previste nella legge n. 241/1990. Nonostante la diversa finalità dei due istituti, l'individuazione di queste esclusioni si rivela di particolare delicatezza. Il rinvio della disciplina dell'accesso generalizzato a quella delle esclusioni della legge 241/1990 non può che essere letto alla luce delle finalità di ampia diffusione delle informazioni sottesa alla nuova normativa.

Sempre le citate linee guida ANAC n. 1309/2016 approfondiscono al punto 5.2 la materia circa i limiti ovvero le "eccezioni relative o qualificate" posti a tutela degli interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell'art 5 bis del dlgs. n. 33/2013.

Le linee guida, alla luce della normativa vigente, rinviano ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'orientamento. Pertanto, Consorzio Spa, verificherà, dopo aver accertato l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessati indicati dal legislatore.

Affinchè l'accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio. L'amministrazione quindi non potrà limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma indicare quali sono gli interessi pregiudicati, valutare se il pregiudizio prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell'informazione richiesta e in ultimo valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile e non soltanto possibile. La valutazione del pregiudizio non potrà essere compiuta che con riferimento al contesto temporale in cui viene formulata la domanda di accesso, ovvero il contesto in cui l'informazione viene resa accessibile e non in termini assoluti e temporali come confermato dai c. 4 e 5 dell'art. 5 bis.

Pertanto l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso parziale utilizzando, se necessario, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione dell'interesse sotteso alla eccezione sia invece assicurato dal diniego di accesso di una parte soltanto di esso, consentendo l'accesso alle parti restanti (art. 5 bis c. 4)

L'amministrazione quindi è tenuta a privilegiare la scelta più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Il punto 5.3 della delibera ANAC n. 1309/2016 prevede che per entrambe le eccezioni, sia nel caso di accoglimento dell'istanza di accesso quanto in quelle di rigetto totale o parziale l'Amministrazione è tenuta a fornire una congrua e completa motivazione a supporto della decisione.

Si precisa, che l'accesso generalizzato e l'accesso agli atti ex legge 241/1990 presentano caratteristiche e presupposti differenti e l'ANAC, nelle proprie linee guida depone per una interpretazione in base alla quale nel caso in cui sia stato negato l'accesso documentale ai sensi l. 241/1990 per ragioni legate alla tutela di un interesse pubblico o privato prevalente, sia legittimo opporre il diniego ad una richiesta di accesso generalizzato.

L'art. 5 come modificato dal Dlgs 97/16 prevede che nel caso la richiesta di accesso riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria il RPCT ha l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43 comma 5.

L'art. 46 definisce le responsabilità derivanti dalle violazioni delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico, salvo che il Responsabile provi che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

L'art. 47 individua le sanzioni per violazione dei obblighi di trasparenza integrando la precedente normativa estendendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'art. 14 comma 1-ter, dello stesso provvedimento relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati.

Il Consorzio Spa, ai sensi del punto 9 lettera c) della citata deliberazione ANAC n. 1309/2016, ha predisposto, apposito "registro di accesso" riportante l'elenco delle richieste di accesso, la loro eventuale diversa tipologia (accesso civico semplice o generalizzato).

Il registro è aggiornato semestralmente e pubblicato sul sito web consortile "Società Trasparente" alla sezione Altri contenuti – Accesso Civico – Registro Accessi il cui schema è allegato al presente Piano.